



www.medyapro.it
GIURISPRUDENZA

Tribunale di Mantova, sentenza 10.3.2016

Tag: mediazione, condotta scorretta Organismo e mediatore, incompetenza, trasmissione atti al Ministero.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Benatti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 0/2014 promossa da:

E F. S.N.C., con il patrocinio dell'avv. G. M., MODENA; elettivamente domiciliata in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso l'avv. M. F.;

L. C., con il patrocinio dell'avv. G. M. MODENA; elettivamente domiciliata in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso l'avv. M. F.;

L. F., con il patrocinio dell'avv. G. M., MODENA; elettivamente domiciliata in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso l'avv. M. F.;

ATTORI

contro

C., con il patrocinio dell'avv. Z. D., elettivamente domiciliato in MANTOVA presso il difensore avv. Z. D.;

CONVENUTA

OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc)

CONCLUSIONI Formulate all'udienza del 15/12/15:

Conclusioni per gli attori: "Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, V. l'Ill.mo sig. Giudice adito: IN VIA PRELIMINARE: - ordinare alla Banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare della B. d'Italia 11.2.1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni e di cancellare l'eventuale segnalazione a sofferenza che l'Istituto di credito possa aver effettuato a danno di parte attrice anteriormente alla notifica dell'atto di citazione o successivamente all'instaurazione del giudizio. IN VIA PRINCIPALE Nel merito: - accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha proceduto sul conto corrente con apertura di credito in via chirografaria per cui è causa ad applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art. 1842 c.c.) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, e, conseguentemente, pronunciarsi: a) sulla gratuità della linea di credito, come concessa e sulla inidoneità ed invalidità del contratto di corrispondenza a regolamentare la linea di credito ad esso appoggiata; b) sulla illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sull'applicazione dei tassi passivi (perché usurari ex art. 1815, II comma, C.C.); c) sulla illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto; d) sull'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati, nonché dello ius variandi, dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate; - accertare e dichiarare che la banca convenuta ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto e, conseguentemente, a mezzo della espletanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldo conto ("dare - avere tra le parti") alla data di recesso ovvero di citazione e, per l'effetto, con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'Istituto di credito convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto pagato in eccesso da parte attrice per le causali dedotte in atti ed in perizia (salva la gratuità) e quanto asseritamente dovuto alla Banca di Credito Cooperativo di C. G. s.c., accertare e dichiarare la liberazione del prestatore di garanzia fideiussoria dei sigg.ri C. L. e F. L. per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.;" Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atto di citazione in quanto la presente causa verte su una materia tecnica e non puramente giuridica, che conseguentemente, richiede, al fine di addivenire ad una corretta e certa valutazione circa la legittimità della condotta della banca convenuta, un'indagine di natura peritale econometrica. Ciò posto, non si ritiene conforme ad un

principio di giustizia la decisione di respingere la richiesta di CTU contabile, in quanto parte attrice ha prodotto, a sostegno delle proprie domande, un elaborato peritale comprovante la pattuizione ed applicazione di tassi di interesse in palese e grave violazione della normativa anti-usura dettata dalla L. 108/1996 e dall'art. 644 c.p., nonché svariate recentissime pronunce emesse da diversi Tribunali, tra i quali anche l'adito Tribunale di Mantova, in cui la C.T.U. contabile è stata ritenuta l'unico strumento dirimente al fine di decidere tali tipologie di controversie. E' opportuno evidenziare come le domande avanzate in atti richiedano, al fine di adempiere correttamente alla funzione cui il Tribunale è chiamato, ossia di assicurare giustizia al cittadino, una valutazione non meramente giuridica. Allo scopo di verificare la conformità dei tassi di interesse pattuiti ed applicati alla vigente normativa, è necessario sottoporre il rapporto contrattuale per cui è causa ad approfondite analisi peritali aventi ad oggetto lo svolgimento di complessi calcoli, per i quali l'espletamento della CTU contabile è l'unico e dirimente strumento necessario al fine di accertare la regolarità e la conformità alla normativa vigente del rapporto intercorso tra le parti, stante la complessità e la tecnicità della materia trattata, sulla quale solo un tecnico ed esperto della stessa può pronunciarsi sull'attendibilità, sia sull'an sia sul quantum, di ciò che è sostenuto nell'elaborato peritale prodotto. La non ancora creduta ipotesi di negazione della concessione della CTU contabile al fine di valutare e

verificare l'usurarietà riscontrata nella perizia di parte prodotta, significherebbe la mancata volontà da parte di questo Tribunale di accertare quanto argomentato da parte attrice fin dall'atto di citazione, negando così giustizia". Conclusioni per la convenuta: "V. l'on. Tribunale di Mantova, ogni contraria istanza, anche istruttoria, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, (a) In via preliminare di rito: Accertato e dichiarato il difetto di interesse ad agire in capo agli attori signori L. C. e L. F. in relazione alla domanda di liberazione ex art. 1956 c.c., dichiarare inammissibile e respingere la loro domanda. (b) Ancora in via preliminare di rito: Accertato e dichiarato il difetto di interesse ad agire in capo a CSP in relazione alla domanda preliminare di rettifica della segnalazione in centrale rischi dichiarare inammissibile e respingere tale domanda. (c) In via preliminare di merito: previo accertamento dell'intervenuta transazione in data 14 luglio 2006 di cui in comparsa e conseguente rinuncia da parte di CSP ad ogni pretesa titolata nel rapporto dedotto in giudizio, dichiarare inammissibili e/o improcedibili e respingere le domande tutte svolte dall'attrice CSP. (d) Ancora in via preliminare di merito: dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto e dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. in relazione a tutte le rimesse eseguite a qualsiasi titolo da CSP oltre il decennio precedente la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio sul conto corrente n. 900970 per cui è causa, o quantomeno, in subordine, a quelle di esse che abbiano natura solutoria e non ripristinatoria della provvista, per essere intervenute su conto non affidato e/o per ridurre lo sconfinamento, respingendo,

conseguentemente, ogni domanda di ripetizione in relazione ad essi pagamenti. (e) Nel merito: Respingere le domande tutte di parte attrice in quanto inammissibili e/o improcedibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto. (f) In ogni caso: condannare gli attori alla rifusione in favore della convenuta del compenso per prestazione di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali, e spese del giudizio. (g) In ogni caso: Riconosciuti e dichiararti i presupposti di legge, condannare ex art. 96, comma 3, C.p.c. gli attori in solido tra loro al pagamento in favore della convenuta di una somma equitativamente determinata in una congrua percentuale della somma da essi temerariamente rivendicata e, riconosciuti e dichiarati altresì i presupposti di cui all'art. 94 C.p.c. condannare i signori L. C. e F. personalmente alle spese dell'intero giudizio in solido con CSP”.

Concisa esposizione delle ragioni della decisione

a) Riepilogo delle questioni La società attrice, nelle persone degli amministratori C. L. e F. L. che agiscono anche personalmente "1" nella loro qualità di garanti della predetta società, con citazione notificata il 28-30/7/14 evocarono in giudizio la C. sostenendo di avere intrattenuto con essa, presso la sua filiale di Mantova, un rapporto di conto corrente avente n. 0/00. Lamentarono che le somme addebitate dalla BCC fossero illegittime per “interessi passivi, commissioni di massimo scoperto ed a diverso titolo” e che le stesse avessero determinato “l'ampio superamento del c.d. tasso-soglia” incorrendo così nell'usura sia oggettiva, per superamento dello stesso, sia soggettiva. Le suddette circostanze sarebbero emerse dalla consulenza contabile 19/11/2013 commissionata al dott. C. A. della B. L. C. e in relazione al periodo tra il 2001 e il 2006.

Ne sarebbe emerso il superamento della soglia d'usura nel solo terzo trimestre 2006 (per € 9,053) e una situazione d'usura soggettiva nel IV trim 2004, in tutto il 2005 e nel I trimestre 2006. Ritenne altresì indebitamente addebitate le somme corrisposte a titolo d'anatocismo commissioni e spese sicché, dedotti interessi debitori non dovuti, ex art. 1283 e 1815 cpv cc, commissioni di massimo scoperto, altre spese e calcolo indebito dei giorni valuta, risulterebbe un totale a credito dell'attrice per € 629.491,39. Censurò altresì asserite variazioni peggiorative del tasso pattuito e l'assenza di effettiva pattuizione scritta ex art. 1284 cc del tasso ultralegale nonché l'inapplicabilità della previsione di cui all'art. 118 tub. "1" Vv pag. 1 della citazione "2" Doc. 2 "3" pag. 12 citazione

L'attrice CSP snc formulò altresì, in data 3/7/14 (doc. 1) e a mezzo del legale, istanza ex art. 119 del d. lgs. 385/93 (testo unico bancario c.d. TUB) a BCC per ottenere “copia del contratto di apertura di credito4 (sic) n. acceso presso la filiale di Mantova, “ab origine”, copia degli estratti conto del medesimo e delle fidejussioni eventualmente rilasciate, tenendo conto delle eventuali evoluzioni contrattuali e fusioni che non hanno visto comunque novazione del rapporto...la presente sulla base dell'art. 119 Testo Unico Bancario ed anche ai fini dell'interruzione della prescrizione”. Avrebbe altresì tentato d'instaurare il procedimento di **mediazione** (doc. 3) presso A. S. di Imola

(BO) cui parte convenuta non avrebbe aderito. Chiesero quindi, previo ordine alla banca di effettuare una corretta segnalazione del procedimento in Centrale Rischi, di accertare le illegittimità suindicate, la gratuità della linea di credito riliquidando il conto, di condannare BCC alla ripetizione di quanto indebitamente addebitato nonché di liberare i prestatori di garanzie fidejussorie C. e F. L. per violazione dell'art. 1956 cc. Si costituì BCC di C. G. srl eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda atteso che il tentativo di **mediazione** era stato azionato avanti a **organismo territorialmente incompetente** e che non aveva, inoltre e in alcun modo, avvisato la convenuta indicando genericamente nel verbale "4" "5" una Banca di Credito Cooperativo senza neppure specificare quale. Evidenziò inoltre, sempre in via preliminare, la carenza d'interesse di F. e C. L. alla liberazione ex art. 1956 cc per la semplice ragione che non sussisteva alcuna garanzia tenuto conto che il conto corrente fu estinto il 14/7/2006 e che non permase alcuna obbligazione futura da garantire. Del pari carente d'interesse sarebbe l'istanza di correzione delle segnalazioni alla Centrale Rischi atteso che mai alcuna segnalazione vi fu, sempre evidenziando che il conto fu chiuso con saldo zero né vi furono altri rapporti tra la banca e la cliente dopo il 2006. Eccepì inoltre l'improcedibilità essendo intervenuta transazione 14/7/2006 tra le parti (doc. 2) con la quale, dietro riconoscimento a favore dell'attrice di € 20.461,63 a saldo e stralcio, la società CSP rinunciò ad ogni eventuale ulteriore pretesa economica connessa ai rapporti contrattuali precedentemente intercorsi e comprendenti il conto corrente di cui è causa. Eccepì inoltre la prescrizione dell'azione ex art. 2033 cc in relazione a tutti gli addebiti intercorsi oltre il decennio anteriore la domanda (30 luglio 2014). Nel merito evidenziò l'approssimazione e spregiudicata impostazione dell'intera azione svolta sulla base di generiche considerazioni svincolate dalla realtà dei fatti e depositò:

- "4" E non del "contratto di corrispondenza, dell'apertura di della documentazione contrattuale" come indicato in citazione a pag. 3 in alto. "5" Doc. 3 attoreo

- il contratto di conto corrente 19/2/2001 (doc. 3);

- atto di modifica consensuale del 19/1/05 (doc. 4);

- vari contratti d'apertura di credito (docc. 5-12). Contestò quindi le censure attoree riferendo i contestati addebiti a specifiche pattuizioni contrattuali ed escludendo ogni sorta d'usura pattuita e sopravvenuta, concludendo per la reiezione delle domande e condanna della CSP snc e dei suoi soci e amministratori per lite temeraria ex art. 96 cpc nonché gli stessi singolarmente ex art. 94 cpc. Alla I udienza 23/12/14 questo giudice, rilevata l'illegittimità della procedura di **mediazione** adottata per mancato rispetto del requisito territoriale, ha rimesso le parti per una nuova procedura ravvisando l'improcedibilità della domanda, rinviando per il prosieguo al 19 maggio 2015. A tale udienza alcuna **mediazione** risultava compiuta, essendo invece stata depositata documentazione attestante la domanda di parte attrice formulata il giorno precedente 18/5/15 "6".

Ciò nonostante, ravvisata la prossimità della data fissata per la **mediazione** (4/6/2015), fu disposto ulteriore rinvio al 16/6/15. In tale data fu depositato telematicamente verbale negativo di conciliazione da cui risulta come parte convenuta abbia rifiutato la partecipazione ritenendo parte attrice decaduta per mancata ottemperanza al termine di 15 giorni indicato dal giudice in ordinanza 23/12/15. Questo giudice concesse un termine per il deposito telematico del verbale di **mediazione** firmato dalle parti fissando l'udienza del 16 luglio per il prosieguo. In tale data furono concessi i termini istruttori ma solo parte convenuta depositò una memoria istruttoria depositando un documento ma non formulando istanze di prova. Alla successiva udienza 1/12/15 questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, respinse le istanze probatorie di parte attrice per una CTU e per ordine ex art. 210 cpc (istanze di cui in citazione) e fissò l'udienza per la precisazione delle conclusioni. "6" vv. doc. 1 depositato telematicamente il 3/6/15

b) le questioni preliminari: la **mediazione.**

Va innanzi tutto stigmatizzata la **condotta attorea** in relazione alla **mediazione**, salvo quando si dirà alla fine con specifico riferimento alla **condotta dell'organismo di mediazione**. Parte attrice non ha infatti in alcun modo dimostrato di avere ritualmente esperito il procedimento di mediazione depositando unicamente un verbale 8/4/14 corredato da un'autocertificazione del rispetto della **competenza territoriale** in violazione di legge come si vedrà. La **condotta** attorea non è stata maggiormente encomiabile nel prosieguo, quando ha insistito anche in udienza 19/5/15 sul fatto che l'istanza di **mediazione** sarebbe stata presentata il 4 gennaio 2015 e risulta invece presentata, come dal documento richiamato (doc. 1 di A. S "7"), il giorno precedente l'udienza che era stata fissata a quattro mesi dalla precedente proprio per consentire la **mediazione** nel termine di cui all'art. 6/1 d. lgs. 28/10. Non ha ovviamente alcun significato il documento "8" autoprodotta dal procuratore attoreo quale "istanza di **mediazione**" recante la data del 4 gennaio 2015 e privo di alcuna attestazione di ricezione da parte dell'**organismo di mediazione** il quale nel doc. 1 attesta invece la ricezione il 18/5/15, data peraltro evidentemente corrispondente al vero atteso il termine previsto dall'art. 8 comma I del d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e ss mod. Non vi è quindi alcuna prova che il doc. 2 sia stato presentato all'**organismo** prima del 18 maggio 2015. "7" Doc. 1 di cui alla nota precedente "8" Depositato il 3/6/15

Ciò nonostante deve ritenersi che il termine di 15 giorni stabilito dall'art. 5 comma I bis, penultimo periodo, del citato d. lgs. 28/10, non sia perentorio e la convocazione comunque per un incontro conciliativo eviti l'improcedibilità eccepita da parte convenuta. Non è ignoto a questo giudice come vi siano state pronunce in senso opposto "9", ma occorre evidenziare come, benché sia in astratto consentito evincere la perentorietà anche in via interpretativa, una generica esigenza di deflazione del contenzioso e di rispetto della ragionevole durata del processo non paia sufficiente a superare l'ostacolo letterale costituito dalla mancata previsione di qualsivoglia sanzione

processuale in conseguenza della sua violazione. Alla stregua di tale teoria si finirebbe per promuovere a perentorio qualsiasi termine del processo in quanto dettato comunque a tutela della sua ragionevole durata.

Del pari non condivisibile è l'idea che la sanzione d'improcedibilità comporti come necessaria conseguenza la perentorietà del termine. Semmai essa è espressione della volontà legislativa che vi sia comunque una procedura di **mediazione** e non certo del rispetto del termine quindicinale previsto dalla norma. In ogni caso la procedura per convocazione telefonica e il ritardo plurimensile sopraccitato giustificano pienamente il rifiuto di parte convenuta a partecipare alla procedura con conseguente inconfigurabilità, nei confronti della convenuta, della responsabilità prevista dall'art. 8/4bis dello stesso d. lgs. 28/10 e ss. mod. "9" Trib. Firenze 4 giugno 2015

c) la rinuncia doc. 2.

Si è già detto come gli amministratori della società attrice avessero sottoscritto la lettera doc. 2 con cui, a nome della stessa e in accettazione delle somme indicate, rinunciassero a far valere qualsivoglia pretesa nei confronti della convenuta derivante dai rapporti bancari con essa intrattenuti. Gli attori hanno però, nel corso dell'udienza 1 dicembre 2015 finalizzata alla decisione sulle richieste probatorie, contestato la validità del documento in quanto sarebbe stato contestato sin dalla prima udienza e perché nullo in quanto contrario a norme imperative.

La prima circostanza è falsa e la seconda infondata. Come si evince dal verbale, alla prima udienza 23 dicembre 2014 parte attrice si limitò a una generica contestazione delle domande, deduzioni ed eccezioni di cui alla comparsa di risposta, ed è noto come, ai sensi dell'art. 115 cpc, come sostituito dall'art. 45/14 della legge 69/09, le contestazioni debbano essere specifiche a pena di pacificità dei fatti asseriti. È altresì infondata poiché se dovrebbe ritenersi del tutto illegittimo un patto di natura usuraria perché contrario a norme giuridiche imperative, nulla impedisce a una parte di rinunciare a far valere i propri diritti, in via ripetitoria, conseguenti all'avvenuta applicazione nel passato di interessi usurari. Va a tal fine osservato come l'art. 1972 cc, invocato da parte attrice per la prima volta nella comparsa conclusionale, è inconferente in quanto la pretesa nullità investirebbe singole clausole e non l'intero contratto. È infatti pacifico in giurisprudenza, peraltro pronunciatasi anche su un caso del tutto analogo "10", che la nullità della transazione su titolo nullo ex art. 1972 cod. civ. non consegue alla nullità di singole clausole del contratto base, se di esse non risulti, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., l'essenzialità rispetto al contratto stesso, neppure dedotta nel caso specifico. "10" Sez. 1, Sentenza n. 8776 del 31/05/2012 (Rv. 622738) che ha annullato la sentenza che aveva annullato la transazione su un conto corrente bancario per nullità delle clausole citate

Ne deriva che la rinuncia 14/7/2006, sottoscritta e in alcun modo disconosciuta dagli attori, da una parte, rende improcedibile ogni domanda mentre dall'altra getta ulteriore discredito su chi, ben conoscendone il contenuto ed avendone ricavato un cospicuo vantaggio (€ 20.461,63), ha avuto

l'idea d'agire nuovamente nella speranza di ottenerne d'ulteriori. Anche alla stregua di tale considerazione risulta perciò del tutto inutile la CTU richiesta da parte attrice in citazione, anche per assenza dei documenti sui cui effettuarla come si vedrà, e lo risulta ancor di più alla luce delle considerazioni che seguono. Appare infatti necessario affrontare anche le altre questioni che si presentano come totalmente infondate al fine di stigmatizzare le **condotte** attoree anche in relazione alle domande risarcitorie formulate da parte convenuta.

d) la prescrizione.

Per quanto di nessuna rilevanza, atteso che gli estratti conto sono stati depositati solamente con la comparsa conclusionale e quindi la produzione è inammissibile per tardività, va criticata anche l'affermazione, anch'essa comparsa per la prima volta in memoria conclusionale, secondo cui spetterebbe alla banca provare l'assenza di fidi che, ai sensi della decisione SSUU 24418/10, renderebbero solutorie le rimesse ripetende. Pur dandosi atto dell'esistenza di una sentenza di legittimità in tal senso "11" va osservato come la motivazione sia censurabile atteso che si limita ad affermare un'indimostrata presunzione di ripristinatorietà in tutti i conti correnti e che la stessa dovrebbe desumersi dallo schema causale del contratto senza punto indicare di quale schema si tratti e da dove lo si ricavi, tenuto conto che la natura del contratto di conto corrente bancario è discussa da decenni.

Questo Tribunale e la stessa Corte d'Appello di Brescia "12" hanno già in più occasioni sostenuto al contrario che sia il cliente a dover provare l'esistenza di quegli affidamenti (e del loro importo) per le ragioni indicate in dette pronunce cui si rinvia. Peraltro la tesi di parte attrice è doppiamente irrilevante nel caso specifico atteso che parte convenuta, pur non essendovi tenuta, ha depositato tutti i contratti di apertura di credito e loro variazioni che si sono succeduti nel corso del rapporto. "11" 4518 del 26/2/2014 "12" C. app. Bs 1255 del 14/10/2015, n. 1301 del 23/12/2015 e n. 81 del 28/1/2016, tutte in consapevole contrasto con Cass. 4518/14.

d) la "carenza d'interesse" di F. e C. L.

Deve poi condividersi l'osservazione di parte convenuta sulla totale inutilità dell'azione svolta in proprio da F. e C. L. in relazione a liberazione da fideiussioni che gli stessi non sono stati in grado neppure d'indicare. A ciò si aggiunga come l'eccezione ex art. 1956 cc in relazione a rapporti bancari cessati da 8 anni alla data della citazione si presenti come del tutto campata in aria tenuto peraltro conto di come, nella prospettazione attorea, l'abusiva concessione del credito alla società sarebbe avvenuta con il concorso degli stessi garanti che, come è pacifico da tutti i documenti (vv. ad es. 2), erano e sono gli amministratori della garantita. In pratica gli stessi lamentano che la banca avrebbe fatto credito alla loro società, su loro richiesta in qualità di amministratori, nonostante le intervenute (presunte e mai provate) difficoltà finanziarie della stessa, senza avvisare loro stessi in qualità di garanti. Considerata la chiusura dei rapporti come emerge dal doc. 2,

emerge come l'azione sia, come di frequente in questa materia, del tutto standard, per una serie indefinita di banche e creditori senza che la parte e il suo procuratore si siano in alcun modo preoccupati della fattispecie concreta.

Tale condivisibile osservazione di parte convenuta è confermata dalle altre considerazioni che seguono.

e) l'usura

Parte attrice, oltre a confezionare una consulenza tecnica di parte del tutto illogica parificando nel calcolo del TAEG elementi del tutto eterogenei quali interessi e oneri, è riuscita solamente a provare un presunto superamento del tasso soglia negli ultimi dieci giorni di durata del conto e per la somma di € 9,05, ciò che a suo parere dovrebbe determinare la gratuità dell'intero rapporto. Anche ove il fatto avesse qualche parvenza di verosimiglianza, non vi è dubbio che la sanzione ex art. 1815/2 cc riguardi unicamente le "pattuizioni" usurarie e non l'usura "sopravvenuta", con conseguente plateale infondatezza della domanda di centinaia di migliaia di euro formulata dagli attori. A ciò si aggiunga come la totale trascuratezza nella trattazione della causa abbia fatto sì che gli attori non abbiano neppure tempestivamente depositati i decreti ministeriali di fissazione della soglia d'usura, attendendo la comparsa conclusionale, e quindi a termine di decadenza abbondantemente trascorso, per depositare gli estratti conto sui quali C. avrebbe redatto la sua consulenza. A questo proposito va affermato come sia semplicemente falso quanto affermato in udienza di precisazione conclusioni e ribadito in memoria di replica secondo cui gli estratti conto sarebbero stati depositati unitamente alla "consulenza di parte" C. Non risulta infatti mai depositato il sedicente "allegato 2" alla consulenza stessa che, secondo la legenda in pagina 2, sarebbe limitata agli "scalari" bancari (mentre gli estratti tardivamente depositati sono analitici). Nell'indice dei documenti il procuratore attoreo ha meramente indicato come doc. 2 la "perizia econometrica" e non i documenti sui quali sarebbe stata compilata. Quanto ai decreti ministeriali di fissazione del c.d. tasso soglia, secondo costante giurisprudenza anche di questo Tribunale "13" si tratta di provvedimenti amministrativi che non appartengono alla scienza ufficiale del giudice ex art. 113 cpc dovendo quindi essere oggetto di produzione. In assenza degli stessi ogni censura d'usura deve ritenersi infondata a priori. Trib Mn 1 dicembre 2009 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8742 del 26/06/2001; Sez. 2, Sentenza n. 12476 del 26/08/2002 (Rv. 557063) ; Sez. U, Sentenza n. 9941 del 29/04/2009_(Rv. 607738) . Sez. L, Sentenza n. 15065 del 02/07/2014 (Rv. 631597).

Anche questa censura è quindi totalmente infondata.

Quanto alla richiesta ex art. 119 tub, si è già detto della genericità della sua formulazione, dove anziché chiedere copia del contratto di conto corrente si chiede quella di un'apertura di credito, e del fatto che abbia preceduto di soli pochi giorni l'instaurazione della causa (3 luglio - 28 luglio 2014). Va comunque ribadito come tale norma non preveda un diritto generale ad ottenere la

consegna, da parte della banca, di ogni documentazione inerente il rapporto nella speranza di trovarvi qualche appiglio alle proprie preconcepite teorie, ma solo ad ottenere quanto previsto nella norma, ossia "a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". L'istituto di credito, nonostante non ne avesse alcun obbligo una volta iniziata la causa non essendo prevista se non in casi eccezionali la possibilità di obbligare una parte a produrre prove contra se, ha comunque risposto con nota 19/9/2014 (doc. 14 allegato alla memoria n. 2) mettendo a disposizione quanto previsto dalla norma. Risulta comunque del tutto ingiustificato, come si vedrà, che gli attori abbiano lasciato scadere i termini istruttori depositando gli estratti conto solamente con la comparsa conclusionale del 15/2/16.

f) l'anatocismo

Quanto al divieto d'anatocismo ex art. 1283 cc, va osservato come a pag. 2 del contratto di conto corrente "14", alla clausola n. 4/2, sia prevista specificamente la pariteticità di capitalizzazione per interessi debitori e creditori, in ossequio al dettato dell'art. 25 d. lgs. 342/99 e della delibera CICR 9/2/2000. Nella memoria conclusionale "15" parte attrice inanella una serie di affermazioni che sono puntualmente smentite dai fatti. Doc. 3 in data 19/2/01 Innanzi tutto non è vero che alla data di accensione del rapporto di conto corrente (2001) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fosse illegittima e men che meno che non fosse stata pattuita specificamente per iscritto. Le norme citate consentivano la capitalizzazione purché con cadenza temporale paritetica tra interessi debitori e creditori, che è quanto pattuito specificamente tra le parti, persino ex art. 1341 cpv cpc (doc. 3) pur non essendo ciò previsto dalla norma. Non è quindi vero che la capitalizzazione trimestrale sia stata unilateralmente applicata dalla banca in violazione del d. lgs. 342/99. È vero che la sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 25 del d. lgs. 342/99 ma non è vero che tale norma "ammetteva la disparità di trattamento tra interessi passivi calcolati trimestralmente ed interessi attivi, calcolati annualmente" essendo invece finalizzata a una sanatoria del pregresso. La sentenza della Corte Costituzionale peraltro, senza minimamente entrare nel merito della questione, ha dichiarato l'illegittimità della norma sanante esclusivamente per eccesso di delega ex art. 76 Cost. Quanto alla capitalizzazione paritetica, che si ribadisce è quella applicata nel caso specifico, la stessa Corte Costituzionale ne ha sancito la piena legittimità e questa volta nel merito (ord. n. 254 del 11/6/2008). Ogni censura attorea sul punto è quindi del tutto estranea ai fatti di causa.

g) le altre censure, interessi ultralegali, commissioni e valute, centrale rischi.

Queste censure sono talmente generiche e stereotipate che non meriterebbero particolari analisi. Va però evidenziato come si tratti di clausole specificamente pattuite tra le parti e indicate nel doc. 3 e ribadite nei documenti successivi. Quanto in particolare alla CMS la stessa risulta ritualmente

pattuita e con precisa indicazione dei metodi di calcolo, sia per le operazioni intra che extra fido. Culmine di tutta la controversia è poi la ripetuta domanda di correggere o comunque effettuare una corretta segnalazione in Centrale dei Rischi quando nessuna segnalazione risulta essere mai stata effettuata, ad ulteriore conferma che si tratta di schemi standard predisposti per formulare una serie indeterminata di azioni bancarie senza preoccuparsi minimamente del caso concreto. Le domande attoree vanno quindi integralmente rigettate restando assorbito ogni ulteriore profilo. h) le spese La liquidazione delle spese, che seguono la soccombenza, va effettuata come segue in base al DM 10 marzo 2014 n. 55. Va liquidata anche una somma per fase istruttoria atteso che, ai sensi dell'art. 4/5 lett. c) del citato DM, la stessa è dovuta per il solo deposito di memorie istruttorie e indipendentemente dall'effettuazione di un'istruttoria orale. Lo scaglione di riferimento va individuato secondo quanto già indicato dagli attori in sede di iscrizione a ruolo, ossia con riferimento a valore indeterminabile di media complessità. La media complessità della causa, poi consente di liquidare una somma media rispetto allo scaglione di valore.

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della Causa:

Indeterminabile - complessità media Fase

Compenso Fase di studio della controversia € 2.025,00

Fase introduttiva del giudizio € 1.349,00 F

ase istruttoria e/o di trattazione € 3.560,00

Fase decisionale € 3.409,00 Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5 € 10.343,00 Spese generali (15% sul compenso totale) € 1.551,45

COMPENSO LIQUIDABILE (s.e.o.) € 11.894,45.

La totale pretestuosità dell'azione formulata impone inoltre di applicare il dettato del nuovo III comma dell'art. 96 cpc, introdotto dall'art. 45 comma XII della legge 18 giugno 2009 n. 69 e quindi applicabile alla presente procedura, ove si è previsto che: "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".

La norma appare finalizzata a svincolare la condanna ivi prevista dalla necessaria prova degli elementi oggettivi e soggettivi prevista dall'originario testo dell'art. 96 cpc "16". La domanda formulata in tal senso da parte convenuta è infatti giustificata dalla condotta di controparte ma non è provato, al di là delle spese processuali, il danno che la stessa avrebbe subito in sua conseguenza. "16" Non a caso è stata contestualmente eliminata la previsione di cui all'art. 385/4 cpc che prevedeva analogo meccanismo limitatamente ai giudizi di Cassazione. Nel caso specifico risulta comunque evidente che, per le ragioni già ripetutamente evidenziate, la convenuta opposta è stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata "17". La malafede, o quantomeno la colpa grave, si rinvencono anche nel fatto che, dopo gli atti introduttivi, la causa non è stata di

fatto trattata dagli attori che, oltre a trascurare il termine per l'inizio della **mediazione** attivandosi solo alla vigilia dell'udienza, si sono limitati a ribadire le contestazioni iniziali senza entrare, quantomeno sino alla comparsa conclusionale e in gran parte neppure in questa, in alcuna delle questioni concrete poste dalla documentazione depositata da parte convenuta. Per tutte queste ragioni e dovendosi convenire con BCC sul fatto che si tratta d'azione standard, buona per tutti i debitori e per tutte le banche, devono ritenersi ricorrere i presupposti per l'applicazione della nuova previsione di cui al comma III citato, tenuto conto che la condanna può essere irrogata anche d'ufficio e la somma essere equitativamente determinata. "17" vv. Trib. Roma 14/10/2015 n. 20694 in tema di usura generica; vv. Trib. Monza 26/3/15 su perizia di parte generica e "creativa"; Cass. Civ. 30/12/2014 n. 27534 in tema di pretestuosità dei motivi.

Tenuto conto dell'importo richiesto in narrativa di citazione, della gravità della condotta nonché della possibilità, secondo costante insegnamento giurisprudenziale "18", di quantificare la somma in un multiplo del compenso liquidato a titolo di spese processuali, appare equo commisurarla nel triplo "19" (€ 10.343,00 X 3 = € 31.029,00). "18" vv. Cass. sez. 6 - 2 ordinanza n. 21570 del 30/11/12 (rv 624394) che ha confermato la decisione di merito che aveva quantificato nel triplo del compenso "19" Trib. Milano 25/11/14 ha riconosciuto il quadruplo.

La domanda ex art. 94 cpc, pur fondata per le ragioni suindicate, rimane assorbita rivestendo i due sedicenti garanti la posizione di attori con conseguente addebito in solido ad essi (con la società da loro rappresentata) delle spese del procedimento. i) la procedura di **mediazione**

Va comunque segnalata la non corretta condotta dell'organismo di mediazione.

Dal verbale doc. 3 attoreo del 8/4/14 (e in parte anche da quello del 4/6/2015 - doc. 1 dep. telematicamente il 16/6/2015), emerge infatti che:

- a) vi è un riferimento del tutto generico al soggetto convocato, indicato come BCC Banca di Credito Cooperativo senza punto specificare di quale si tratti (si ricordi che la convenuta nega di essere mai stata convocata);
- b) l'oggetto della controversia è del tutto generico (una controversia tra le parti insorta in materia di contratti bancari/finanziari) mancando ogni riferimento concreto al conto corrente e alle censure formulate. Sulla base della stessa potrebbero instaurarsi le cause più varie in tale materia;
- c) non è indicato il numero del procedimento di **mediazione**, ma solo un protocollo 794 che non si sa se riferito al verbale stesso o all'istanza di **mediazione** i cui riferimenti sono del tutto omessi;
- d) non è indicato il mezzo con il quale sarebbero state convocate le parti, non comprendendosi quindi se e a chi sia stata notificata la richiesta e se sia stato rispettato il termine ex art. 8/1 del d. lgs. 28/10 e ss. mod, anche per il mancato riferimento all'istanza;
- e) è quindi del tutto "gratuita" l'affermazione di mancata adesione di parte convenuta desunta dal mero silenzio;

f) viene certificata la **competenza territoriale** di un **organismo di mediazione** sito in Imola (BO) ex art. 4 d. lgs. 28/10 e ss. mod. in relazione a una causa da svolgersi avanti al Tribunale di Mantova sulla base di un accordo in deroga, allegato al doc. 3, tra l'**organismo di mediazione** A. S., con sede in Imola (BO), e tale Z con sede in Ostuni (BR). Va rilevato che nell'elenco delle sedi di Z allegate all'accordo non figura alcuna sede nella provincia di Mantova, tanto è vero che l'apparente **mediazione** si sarebbe svolta in Imola. Appare evidente la volontà d'aggirare il dettato di cui all'art. 4 richiamato, tenuto altresì conto che lo stesso verbale attesta come l'istanza di **mediazione** sia "stata depositata presso la sede di ROMA - (...) ove tutte le parti sono state convocate per il primo incontro di **mediazione**, e che pertanto il criterio di **competenza territoriale** ex art. 4 comma 2, lett. c) DM 180/2010 è stato rispettato" /sic "20"!).

Evidentemente si confonde l'art. 7/2 lett. c) del DM 180/10, comunque non rispettato nel caso specifico, con l'art. 4/1 del d. lgs. 28/2010 che impone invece che l'**organismo di mediazione** sia "nel luogo del giudice territorialmente **competente** per la controversia".

Apparendo per tutte queste ragioni **censurabile** la **condotta dell'organismo e del suo mediatore**, appare necessario trasmettere copia della presente sentenza e del doc. 3 attoreo al Responsabile per la tenuta del registro degli organismi abilitati a svolgere la **mediazione**, da individuarsi ex art. 3/2 del DM 18 ottobre 2010 n. 180 nel Direttore generale per la giustizia civile del **Ministero della Giustizia** (ufficio III rep. IV organismi di **mediazione**) per quanto di eventuale **competenza** ai sensi dell'art. 10 del medesimo DM.

P.Q.M.

Sulle domande proposte dagli attori E F. S.N.C., C. L. e F. L. contro la convenuta C. uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così provvede: respinge le domande attoree e, per l'effetto, condanna gli attori E F. S.N.C., nella persona dei soci, nonché personalmente C. L. e F. L., in solido tra tutti loro, al pagamento, a favore di C., delle seguenti somme: € 10.343,00 per compensi; € 1.551,45 per spese generali; € 31.029,00 ex art. 96/3 cpc. oltre accessori di legge.

In relazione a quanto sopra indicato al punto i), **dispone la trasmissione**, a cura della Cancelleria, di copia della presente sentenza e del doc. 3 attoreo al Responsabile per la tenuta del registro degli organismi abilitati a svolgere la **mediazione**, da individuarsi ex art. 3/2 del DM 18 ottobre 2010 n. 180 nel Direttore generale per la giustizia civile del **Ministero della Giustizia** (ufficio III rep. IV organismi di **mediazione**) per quanto di eventuale **competenza** ai sensi dell'art. 10 del medesimo DM.

Mantova, 10 marzo 2016

Il Giudice dott. Marco Benatti